

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 22/04/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO 30 marzo 2010, n. 38

L.R. n. 13/08 "Norme per l'abitare sostenibile" (artt. 9 e 10) - CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA' DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE. Secondo elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale, in fase transitoria - DGR n. 2272 del 24.11.2009.

L'anno 2010 il giorno 30 del mese di marzo, in Modugno, nella sede del Servizio Assetto del Territorio. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 adottata nella seduta del 28 luglio 1998 e le direttive di cui alla nota prot. N. 02/10628/SEGR del 07/08/1998 del Presidente e del Vice Presidente della Giunta Regionale

PREMESSO CHE:

- La Legge regionale 10 giugno 2008, n. 13, "Norme per l'abitare sostenibile", è strumento essenziale per diffondere l'abitare sostenibile nelle città e nei territori della Puglia. Essa, infatti, mira a promuovere e incentivare la sostenibilità ambientale sia nelle trasformazioni territoriali e urbane sia nella realizzazione delle opere edilizie, pubbliche e private, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dalla normativa vigente in materia di rendimento energetico nell'edilizia e di efficienza negli usi finali dell'energia.
- La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione 24 novembre 2009, n. 2272 "Certificazione di Sostenibilità degli edifici ai sensi della legge regionale "Norme per l'abitare sostenibile" (artt. 9 e10, l.r. 13/2008): Procedure, Sistema di Accreditamento dei soggetti abilitati di rilascio, Rapporto con la Certificazione Energetica e integrazione a tal fine del Sistema di Valutazione approvato con DGR 1471/2009", la quale, più in particolare, prevede:
- 1. la definizione del Sistema di Procedure per la Certificazione di Sostenibilità degli edifici e di Accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 13/2008, stabilendo contestualmente il Rapporto fra la Certificazione di Sostenibilità e la Certificazione Energetica, perche quest'ultima sia ricompresa nel Sistema di valutazione del livello di sostenibilità ambientale degli edifici, come previsto dall'articolo 9, comma 2, della L.R. n. 13/2008".
- 2. l'introduzione di alcune modifiche al Sistema di valutazione di cui dell'art. 10, comma 4, della L.R. n. 13/2008, approvato con Deliberazione di G.R. 4 agosto 2009, n. 1471 "Sistema di valutazione del livello

di sostenibilità ambientale degli edifici", pubblicata sul BURP 27 agosto 2009, n. 133, per consentire la perfetta integrazione della Certificazione Energetica di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 e sue modifiche ed integrazioni, con specifico riferimento al Decreto Ministero dello Sviluppo economico del 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", con la Certificazione di Sostenibilità degli Edifici.

- L'Atto si compone di sette paragrafi, ed in particolare:
- Il paragrafo 6 "Soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale" riguarda i requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale, il suo mantenimento e individua le caratteristiche dei soggetti cui è riservata la formazione dei soggetti abilitati.
- Il paragrafo 7 " Fase transitoria" definisce le modalità operative nella fase transitoria alla quale si attribuisce valore sperimentale che così recita:".....al fine di testare l'applicazione del Sistema di Valutazione approvato con deliberazione G.R. n. 1471/2009 come integrato con la deliberazione n.2272 del 24.11.09, si riconosce il valore di fase sperimentale ai primi sei mesi decorrenti dalla data di approvazione delle presenti procedure. Durante tale periodo sono Soggetti Certificatori i professionisti di cui al punto 6.1 i cui curricula saranno valutati dalla Regione Puglia, anche per il tramite di Enti nazionali di riconosciuta esperienza nel settore, sulla base dei seguenti criteri:
- a) frequenza di corsi post-laurea per almeno 400 ore con esame finale e programmi di studio incentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A;
- b) possesso di titoli di studio post-laurea (corsi di master, dottorato, perfezionamento, specializzazione) con programmi incentrati sugli argomenti di indagine delle cinque aree di valutazione indicate nella tabella A:
- c) possesso di accreditamento per il rilascio di certificati di sostenibilità ambientale in altre regioni italiane;
- d) comprovata esperienza, almeno quinquennale, di progettazione di interventi di edilizia sostenibile, in edilizia pubblica o privata, denominati anche edilizia naturale, ecologica, bio-eco-compatibile, bioecologica, bioedilizia e simili.
- I Soggetti certificatori accreditati in fase transitoria, ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui al punto 6.1 "Requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale", dovranno comunque sostenere l'esame abilitante.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della pubblicazione della delibera n. 2272 del 24.11.09 sul BURP n. 201 del 15.12.2009, alla data del 28.01.2010 sono pervenute n. 23 domande, regolarmente protocollate dal Servizio Assetto del Territorio, da parte di professionisti per l'accreditamento valido nella fase transitoria di cui al par.7 della DGR 2272 del 24.11.2009;
- Gli uffici del Servizio Assetto del territorio hanno espletato l'istruttoria tecnica delle n. 23 domande ricevute, per la valutazione dei relativi curricula;
- che con determina n. 8 del 04.02.2010 è stato approvato il primo elenco dei Soggetti certificatori accreditati in fase transitoria;
- con la stessa determina n. 8/2010 è stato disposto l'aggiornamento mensile dell'Elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria" con le domande pervenute entro il 31.05.2010;
- che gli uffici del Servizio Assetto del territorio hanno espletato l'istruttoria tecnica delle n. 73 domande ricevute dal 28.01.2010 e fino alla data odierna, per la valutazione dei relativi curricula; tale fase si è conclusa con la compilazione della tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante (All. n.1 "Istruttoria Curricula"); da tale istruttoria emerge che n. 45 domande non presentano alcuno dei requisiti previsti dal paragrafo 7 della DGR n. 2272 del 24.11.2009 citata;

- risultano idonei n. 28 professionisti (all. n. 2 "Elenco certificatori di sostenibilità ambientale") e precisamente:
- i sopra citati professionisti andranno ad integrare l'elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria, come già allegato alla determinazione n. 8 del 4.02.20010.
- Si conferma inoltre che i Soggetti certificatori accreditati in fase transitoria, di cui all'allegato n. 2 ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui al punto 6.1, "Requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale" dovranno comunque sostenere l'esame abilitante.
- Ulteriori conditati potranno far pervenire domanda di inserimento nell'elenco dei Certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria, come innanzi definito, entro e non oltre il 31.05.2010;
- Si precisa che dette ulteriori domande di inserimento saranno soggette a successiva valutazione, nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 7 sopra descritto e determineranno l'aggiornamento mensile dell'Elenco stesso.

Adempimenti contabili di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che é escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di approvare il secondo elenco di cui all'Allegato n. 2 definito "Elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria" ai sensi del paragrafo 7 della DGR 2272 del 24.11.2009;
- di confermare, che i Soggetti certificatori accreditati in fase transitoria, di cui all'allegato n.2 ai fini dell'iscrizione nell'Albo di cui al punto 6.1, "Requisiti per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del Certificato di Sostenibilità Ambientale" dovranno comunque sostenere l'esame abilitante;
- di precisare che gli ulteriori candidati potranno far pervenire domanda di inserimento nell'Albo Certificatori di sostenibilità in fase transitoria, come innanzi definito, entro e non oltre il 31.05.2010, al fine di essere soggette a successiva valutazione nei termini e con le modalità di cui al paragrafo 7 sopra descritto;
- di disporre l'aggiornamento mensile dell'Elenco dei certificatori di sostenibilità ambientale in fase transitoria" con le domande pervenute entro il 31.05.2010;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nonché sul sito www.regione.puglia.it.
- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Ufficio Energie e Reti Energetiche ai fini degli adempimenti di cui alla DGR n. 923 del 25.3.2010.
- Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 4 facciate e n. 2 allegati composti rispettivamente da n. 4 facciate (all. n. 1) e n. 1 facciata (all.n.2):

- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell'Albo del Servizio Assetto del Territorio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi;
- sarà trasmesso in copia conforme originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del decreto del Presidente della G.R. n.161 del 22 febbraio 2008, art.16, comma 3, e in copia all'Assessore all'Assetto del Territorio.

Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio ing. Francesca Pace